



**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI)
PARTE ECONOMICA 2021
connesso al CCI TRIENNIO 2019/2021
sottoscritto il 09/05/2019**

**ACCORDO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 8,
COMMA 1, DEL CCNL 21/05/2018
PER "COSTITUZIONE ED UTILIZZO
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021"**

A seguito:

- dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritta il 30/06/2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Portomaggiore sottoscritto il 09/05/2019 - Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, disposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 51 del 27/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
- dell'esame senza rilievi, come da verbale n. 14 del 19/07/2021, prot. Unione 20711 del 19/07/2021, effettuato dal **Revisore dei Conti** sull'ipotesi di cui sopra nonché sulla relazione tecnica finanziaria ed illustrativa (il tutto trasmesso con prot. Unione n. 18817 del 30/06/2021);

IL GIORNO 29 LUGLIO 2021

**Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica - Dott.ssa Rita Crivellari -
Segretario Generale del Comune di Portomaggiore**

_____ FIRMATO _____ (FIRMA PER ESTESO)

E

Le **organizzazioni Sindacali:**

per le RSU Aziendali

COGNOME E NOME	FIRMA PER ESTESO
GESSI FEDERICO	FIRMATO

per le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI APPARTENENZA	FIRMA PER ESTESO
UBA LEONARDO	UIL FPL	FIRMATO
DE SANTIS PAOLO	CISL FP	FIRMATO
VERONESI ELISA	FP CGIL	FIRMATO

Visti gli artt. 7 e 8, del CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;

Visto il contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019;

Dato atto che l'art. 3 comma 4 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:
"L'ipotesi di assegnazione delle risorse alle diverse finalità di finanziamento degli istituti economici è formulata dal competente dirigente in materia di personale in osservanza dei criteri in questa sede definiti ed in base agli indirizzi forniti dall'Amministrazione. L'ipotesi è trasmessa alle organizzazioni sindacali al fine di:

- consentire la verifica di coerenza tra i criteri negoziati e le relative destinazioni;
- procedere con la negoziazione annuale contemplata all'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018 e all'art. 1 comma 6 del presente contratto. "

Visto altresì l'art. 1 comma 6 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:
"I criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le varie modalità di utilizzo, a valere sul fondo risorse decentrate, saranno oggetto di contrattazione annuale";

Rilevato che la presente contratto disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse, ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. A) del CCNL 21/05/2018, per **l'anno 2021;**

Considerato che per l'anno 2015 il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale era da intendersi sbloccato in virtù della riscrittura, disposta dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. ";

Visto l'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza

pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.";

Visto altresì l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.";

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 che prevede in relazione al salario accessorio quanto di seguito riportato: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Visto altresì il D.M. 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni." Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, che specifica quanto segue: "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Dato atto che la Giunta del Comune di Portomaggiore con deliberazione di n. 24 del 13/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha formulato alla delegazione di parte pubblica le linee guida alla contrattazione collettiva integrativa;

Dato atto della quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, di cui alla determinazione del dirigente del Settore Risorse Umane ed AA.GG. dell'Unione n. 283 del 23/06/2021, riportata nella prime colonne dell'allegato prospetto (**Allegato A**) facente parte integrante del presente contratto;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritta il 30/06/2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Portomaggiore sottoscritto il 09/05/2019 – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1;

Dato atto che per mero errore materiale nel frontespizio dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) sottoscritta il 30/06/2021 è stato indicato "parte economica 2020" invece di "parte economica 2021";

Dato atto che con prot. n. 18817 del 30/06/2021 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) parte economica

2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore”:

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2021 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF –IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/)
- La deliberazione di G.C. n. 24 del 13/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2021 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore”;
- L’ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritta il 30/06/2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 – Accordo annuale di cui all’art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018 per “Costituzione ed utilizzo fondo risorse decentrate anno 2021” e relativi allegati;

Rilevato che con verbale n. 14 del 19/07/2021, assunto a prot. Unione al n. 20711 del 19/07/2021 il Revisore dei Conti ha dato parere positivo e certificato:

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore relativamente all’anno 2021 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- la compatibilità dell’ipotesi sottoscritta il 30/06/2021 di CCI parte economica anno 2021 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 27/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Portomaggiore – Accordo annuale di cui all’art. 8, comma 1, di cui all’ipotesi sottoscritta il 30/06/2021;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Portomaggiore – Accordo annuale di cui all’art. 8, comma 1, come da ipotesi del 30/06/2021.

Art. 1
Disposizioni generali

Il presente contratto, così come contemplato dall'art. 7 del CCNL 21/05/2018, disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art 68 del medesimo CCNL **per l'anno 2021.**

Art. 2
Presa atto della quantificazione delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 sono quantificate per l'anno 2021 in **€ 160.007,57 =**, decurtato della quota parte delle risorse destinate alla Posizione Organizzativa associata istituita dal 01/03/2020 pari a € 3.099,00, così come specificato **nell'allegato A** (contenente anche la costituzione del 2020) che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale.

Si sottolinea che il predetto valore è suddiviso in due quote:

Quota stabile pari a	€	150.087,44 =
Quota variabile pari a	€	9.920,13 =

Nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per **€ 885,56** importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 8.425,13=** derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;
- art. 68 c.1 CCNL 21/05/2018 economie anni precedenti € 225,00 (riferito al 2019), coma da certificazione dal revisore dei conti;
- l'incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 per l'importo quantificato in **€ 1.270,00**, coma da certificazione dal revisore dei conti, connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

A tali componenti è applicata la decurtazione complessiva di **€ 885,56** per rispetto dei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

Art. 3
Destinazione risorse decentrate

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, vengono destinate per l'anno 2021 alla remunerazione degli istituti contrattuali così come indicato nell'**allegato A** (contenente anche una ricognizione del 2020) che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale. Tale distribuzione ha carattere di previsione. L'Ente si riserva di comunicare la distribuzione delle risorse a consuntivo in seguito all'applicazione del presente contratto.

Art. 4
Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni orizzontali di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018

Le risorse economiche già destinate alla **progressione orizzontale all'interno della categoria** sono interamente a carico della componente stabile del fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018.

La spesa connessa alle progressioni economiche già riconosciute in anni precedenti è pari per l'anno 2021 in via previsionale **€ 46.226,15** = così come indicato nell'allegato A.

Le parti stabiliscono che per l'anno 2021 si effettuano progressioni con decorrenza 01/01/2021 fino alla concorrenza di un budget disponibile di € 5.200,00.

Al termine della procedura per la formulazione della graduatoria della selezione per l'attribuzione delle progressioni orizzontali per categoria in base al sistema vigente, qualora residuassero risorse rispetto al budget predefinito, le stesse (se sufficienti) andranno destinate all'effettuazione di un passaggio nelle categorie B1 e B3 le quali a causa del numero ridotto del personale presente risultano avere beneficiato dell'istituto in misura inferiore rispetto alle altre categoria.

Art. 5
Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto

Per l'anno 2021 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono in via previsionale pari a **€ 13.035,62** = così come indicato nell'allegato A.

Art. 6
Incentivazione della Performance (art. 68 , c 2, let. a) e b) e art. 69)

Le risorse destinate ai premi correlativi alla performance organizzativa e alla performance individuale per l'anno 2021, comprensive dell'incremento previsto dal comma 870 dell'art 1 della Legge Bilancio 2021 connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAR), come riportato nell'allegato A, sono pari in via previsionale a **€ 56.820,67**= di cui:

- **€ 53.820,67 destinati complessivamente alla performance individuale così suddivisa:**
 - o **€ 2.691,05 = (ottenuta 30% della incentivazione media per dipendente moltiplicato per 5 dipendenti sui 30 pari, escluso il personale in aspettativa non retribuita, al 15% dei dipendenti in servizio al 01/01/2021 ossia $53.820,67/30*30% *5$) al fine del riconoscimento della maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL 21/05/2018 da riconoscere ai primi 5 dipendenti della graduatoria per l'intero ente predisposta in base alla valutazione della performance individuale. Nel caso di parità di punteggio opererà la seguente preferenza nell'ordine:
 - il punteggio dell'anno precedente
 - il più anziano d'età**
 - o **€ 51.129,62 = (somma restante) ripartita tra i Settori in base al numero dei dipendenti assegnati al Settore stesso e al base del grado di realizzazione degli obiettivi come previsto dalla SMIVAP, per incentivare la **performance individuale in base al punteggio assegnato dal dirigente a ciascun/a dipendente con la scheda di valutazione prevista dallo SMIVAR per il personale non dirigente.****
- **€ 3.000,00=** finanziati con le risorse stabili per incentivare la **performance organizzativa** in base al grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali di particolare rilievo definiti nell'ambito del PEG Globalizzato comprensivo del Piano della Performance approvato dalla Giunta Comunale per l'anno 2021;

Nell'anno 2021 ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 comma 3, del CCNL 21/05/2018, la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018 con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma, è destinata ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 68 e, specificatamente, alla performance individuale almeno per il 30%.

Tale requisito alla luce della distribuzione suindicata risulta rispettato.

Art. 7

Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge con specifici trattamenti economici

(art. 67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018)

Ai sensi dell'art. **67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018**, nell'anno 2021 sono accantonate somme espressamente vincolate a specifiche disposizioni di legge per:

- funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Tale importo contemplato nell'allegato A concernente la costituzione e l'utilizzo del fondo per l'anno 2021 è quantificato in via previsionale **in Euro 8.425,13**

Eventuali ulteriori compensi per specifiche disposizione di legge saranno quantificati a consuntivo a seguito dello stanziamento definitivo in bilancio delle relative specifiche risorse.

Art. 8

Lavoro straordinario

(art. 14 del CCNL 1/4/99)

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999, si prende atto che il fondo per lavoro straordinario anno 2021 è quantificato in € **8.661,42=**, così come formalizzato con determina dirigenziale n. 136 del 24/03/2021 e come riportato nell'allegato prospetto (**allegato B**)

Art. 9

Clausola di salvaguardia

Stante la vacanza contrattuale, nel caso subentrasse entro il 31/12/2021 la sottoscrizione del nuovo CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, le parti stabiliscono fin da ora che eventuali incrementi del Fondo delle risorse decentrate derivanti dall'applicazione dello stesso, senza specifica destinazione, vengano destinate alla performance individuale.

Allegati:

Allegato A – costituzione ed utilizzo fondo salario accessorio

Allegato B – fondo straordinario